

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

§§§

Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,

nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(con motivazione contestuale)

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6590/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi (e nei giudizi riuniti nn. 6619-6620-6622/16 RG,, discusso con scambio di note scritte ex art. 221 della legge n. 77/20 all'udienza del giorno 09.11.2021, avente ad oggetto:

“Retribuzione”; e vertente

tra

, rappresentati e difesi dall'avv.

Ricorrenti

e

, rappresentato e difeso dall'avv.

Resistente

e

, in persona del

Resistente contumace

e

₂ in persona del

, rappresentato e difeso dall'avv.

Chiamato in causa

§§§

All'udienza di discussione del giorno 09.11.2021 le parti costituite hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 221, comma IV, della legge n. 77/2020 e, quindi, hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

DELLA DECISIONE

I. Con ricorsi depositati in data 16.09.2016 e in data 19.09.2016

adivano il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponevano che essi ricorrenti aveva lavorato alle dipendenze del dal giorno 02.03.2010 al giorno 31.08.2015, con contratto di lavoro part-time, svolgendo le mansioni di operaio addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; che il rapporto di lavoro, in realtà, si era svolto senza soluzione di continuità, mentre la contribuzione previdenziale rimaneva scoperta nei mesi di luglio di ciascun anno; che in data 01.09.2015 essi ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma II, della L.R. Campania n. 5/2014, erano transitati alle dipendenze del , che aveva assunto la gestione diretta del servizio rifiuti con delibera n. 25 in data 07.08.2015;

che essi ricorrenti erano rimasti creditori delle differenze retributive maturate e, pertanto, chiedevano all'adito Tribunale di condannare il resistente e il , in solido fra

loro, al pagamento delle seguenti somme: euro

26.178,78, euro 28.756,23, euro

25.394,02 e euro 27.444,35, oltre accessori di legge;

nonché chiedevano di ordinare al di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.

Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione alla società resistente del ricorso e del decreto.

Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto; viceversa non si costituiva il resistente, il quale pertanto rimaneva contumace, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 16.03.2017 (cfr. la relata, agli atti del fascicolo cartaceo di ufficio).

Di poi, disposta la riunione al presente giudizio dei giudizi nn. 6619-6620 e 6622/16 R.G. (ordinanza del GdL in data 03.05.2018) e chiamato in causa l'Inps (ritualmente costituito con memoria in data 27.12.2018), effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e accertamenti tecnici), ed emanate le ordinanze per le somme non contestate ex art. 423, comma II, cpc in data 28.11.2019 e in data 14.02.2020, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 221 della legge n. 77/2020: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.

II. Innanzitutto risulta inammissibile l'eccezione preliminare sollevata dal resistente di prescrizione quinquennale dei crediti azionati dai ricorrenti: infatti, tale eccezione risulta sollevata

solo nelle more scritte in data 14.10.2020.

Infondata, poi, risulta, ad avviso del Tribunale, **l'eccezione di nullità del ricorso**: infatti, i ricorsi proposti contengono tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc e consentono di individuare agevolmente sia il *petitum* sia la *causa petendi*, tanto che il [] opposto ha potuto svolgere una completa e puntuale difesa.

Eguale **infondata si appalesa l'eccezione** preliminare sollevata dal Consorzio, relativa all'asserita **improcedibilità della domanda**, essendo pendente la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter e ss. della legge n. 03/2012. Invero, le norme in materia non contengono alcun richiamo alle norme della legge fallimentare (artt. 43-52 legge fall.) che disciplinano il concorso fra i creditori per la soddisfazione dei rispettivi crediti, anzi prevedono semplicemente che non possono essere, sotto pena di nullità, iniziate o proseguite le sole azioni cautelari e le sole azioni esecutive e che, poi, non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori: niente di tutto ciò è oggetto del presente giudizio, volto più semplicemente all'accertamento del diritto di credito azionato dall'odierno opposto, ricorrente in monitorio.

Pertanto, le norme della materia fallimentare che prevedono il concorso dei creditori per il soddisfacimento dei rispettivi crediti e le conseguenti limitazioni alle azioni volte a tale fine hanno carattere eccezionale rispetto al principio generale sancito dagli artt. 2740 e 2741 cod. civ., relativo alla generale responsabilità patrimoniale del debitore e, quindi, non possono essere applicate in via analogica ex art. 14 delle preleggi: il secondo comma del citato art. 2740 cod. civ. stabilisce che *“le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

Sul punto le norme della legge n. 03/2012 nulla dispongono e, quindi, si deve ritenere che i creditori possono agire liberamente, secondo i principi generali, per ottenere in sede giudiziale il riconoscimento del

loro credito, fatto salvo il divieto di azioni cautelari ed esecutive e l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (*ubi lex voluit dixit, ubi nolui tacuit*).

III. La domanda proposta da

è fondata e, pertanto,

va accolta per quanto di ragione.

Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un riscontro adeguato alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.

In particolare, dalla documentazione allegata si evince che effettivamente i ricorrenti hanno svolto l'attività lavorativa alle dipendenze del resistente, con mansioni di addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani per il periodo 02.03.2010/31.08.2015, transitando successivamente alle dipendenze del

(cfr. buste paga, estratti contributivi, Cud, Modello 730, contratto di assunzione presso il Comune, CCNL di settore: cfr. allegati nn. 1-10 del fascicolo telematico di parte ricorrente).

D'altra parte, le circostanze di fatto della vertenza in oggetto non sono contestate fra le parti, rimanendo in discussione l'entità e le modalità di computo della retribuzione e la regolarizzazione contributiva.

Ebbene, per quanto riguarda il *quantum* della pretesa azionata, vanno riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nella relazione peritale del Ctu nominato, dott. N. Ietto, depositata in data 27.07.2020, e nella relazione integrativa, depositata in data 25.06.2021: le valutazioni ivi svolte e i calcoli compiuti sono conformi alle direttive impartite dal Giudice del Lavoro nell'ordinanza di conferimento dell'incarico e, nel contempo, sono esenti da errori materiali e/o di calcolo, sicché vanno condivise *in toto* le conclusioni riportate nell'elaborato peritale (cfr. perizia e relazione integrativa, allegate agli atti di causa).

Quindi, ai ricorrenti vanno riconosciuti i seguenti importi (da detrarre le eventuali somme già percepite in forza delle ordinanze ex art. 423,

comma II, emesse in data 28.11.2019 e in data 14.02.2020):

: euro 17.947,50 (di cui euro 7.796,74 per tfr),
come da conteggi e tabella riepilogativa della relazione integrativa del
Ctu, dott. N. Ietto, depositata in data 25.06.2021, pag. 8;

: euro 19.903,78 (di cui euro 9.503,50 per tfr), come da
conteggi e tabella riepilogativa della relazione integrativa del Ctù, dott.
N. Ietto, depositata in data 25.06.2021, pag. 7;

: euro 17.422,28 (di cui euro 7.634,61 per tfr), come da
conteggi e tabella riepilogativa della relazione integrativa del Ctù, dott.
N. Ietto, depositata in data 25.06.2021, pag. 6;

euro 18.859,62 (di cui euro 8.583,86 per tfr), come da
conteggi e tabella riepilogativa della relazione integrativa del Ctù, dott.
N. Ietto, depositata in data 25.06.2021, pagg. 7-8;

oltre rivalutazione monetaria e interessi, come per legge.

In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta
dai ricorrenti risulta fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione,
nei termini sopra indicati.

**IV. La domanda proposta dai ricorrenti per ottenere la
regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale è
fondata e va accolta per quanto di ragione.**

Infatti, dalla documentazione allegata nel corso del giudizio emerge che
è rimasto scoperto il solo mese di luglio 2012, rispetto ai ben nove mesi
scoperti all'atto della proposizione dei ricorsi: in proposito, va
richiamato il dato emergente dall'estratto conto depositato dallo stesso
Istituto previdenziale all'atto della costituzione in giudizio (cfr. il
fascicolo telematico del resistente)

**V. Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese di
lite**, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dei
resistenti al rimborso delle stesse in favore delle
parti ricorrenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione
della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con

riduzione ex art. 4, comma I; invece le spese vanno compensate tra i ricorrenti e tenuto conto della natura della decisione adottata e delle statuizioni adottate;

egualmente le spese di consulenza tecnica, come già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico definitivo dei resistenti soccombenti , in solido fra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro,

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nei

confronti di per lo smaltimento RR.SS.UU., in liquidazione, e , con ricorsi depositati in data 16.09.2016 e in data 19.09.2016, ritualmente notificati, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione; e, per l'effetto:

2) Condanna le parti resistenti per lo smaltimento RR.SS.UU. e al pagamento, in solido fra loro, delle seguenti somme in favore dei ricorrenti (da detrarre le eventuali somme già percepite in forza delle ordinanze ex art. 423, comma II, emesse in data 28.11.2019 e in data 14.02.2020):

: euro 17.947,50 (di cui euro 7.796,74 per tfr);

euro 19.903,78 (di cui euro 9.503,50 per tfr);

euro 17.422,28 (di cui euro 7.634,61 per tfr);

euro 18.859,62 (di cui euro 8.583,86 per tfr);

oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;

3) resistente a provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale dei ricorrenti, relativamente al mese di luglio 2012;

4) Condanna le parti resistenti e

al pagamento, in solido fra loro, delle spese di lite in favore dei ricorrenti, le quali vengono liquidate in complessivi euro 259,00 per spese vive e complessivi euro 5.200,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo;

5) Dichiarata compensate le spese di lite tra le parti e il chiamato in causa

6) Condanna le parti resistenti e

Picentino al pagamento, in solido fra loro, delle spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Salerno in data 09.11.2021.

